



Comune di Cinisello Balsamo
Settore Polizia Locale e Protezione Civile

Cinisello Balsamo, 28/04/2017

A Ufficio del Consiglio Comunale
Via XXV Aprile, 4
S E D E

Oggetto: interrogazione n. 50 del 19/04/2017 - Consigliere FACCHINI

In riferimento all'interrogazione, si premette che la materia è regolata dalla direttiva (UE) 2015/413 dell'11 marzo 2015, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale che può essere così sinteticamente tradotta:

- Individuazione della nazionalità del veicolo a partire dalla targa
- Richiesta di individuazione del proprietario alla specifica autorità del Paese secondo il diritto dello Stato membro
- Richiesta di notificazione del verbale tradotto nella lingua del Paese di destinazione, come previsto dalla direttiva 2010/64/UE e nelle modalità previste dallo stesso Paese di destinazione. Nella gran parte dei Paesi non è ammessa la notifica mediante raccomandata ma, per esempio, tramite prefettura (Francia) o uffici amministrativi del Land (Germania).

Il complesso sistema sommariamente descritto non è però applicabile a tutte le violazioni del nostro codice della strada, ma esclusivamente nelle seguenti ipotesi:

- eccesso di velocità;
- mancato uso della cintura di sicurezza;
- mancato arresto davanti a un semaforo rosso;
- guida in stato di ebbrezza;
- guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- mancato uso del casco protettivo;
- circolazione su una corsia vietata;
- uso indebito di telefono cellulare durante la guida.

Nulla viene disposto in merito alla riscossione coattiva. Pertanto il pagamento della violazione notificata nelle complesse modalità descritte, riveste una sorta di "volontarietà" fatte salve le azioni di recupero coattivo qualora il veicolo rientrasse nel Paese dove è stata commessa la violazione e, per quanto riguarda l'Italia, fermato dallo stesso organo accertatore verso il quale pende il credito.

Va precisato che il principio cardine della direttiva è la "collaborazione" tra gli Stati. Ne discende che alcuni Stati collaborino maggiormente (ovest Europa) rispetto ad altri (paesi dell'est UE).

Paradossalmente lo stato più "collaborativo" in materia di sanzioni stradali risulta essere la Svizzera (non UE) nel cui ordinamento l'informazione sulla proprietà della targa (utilizzabile su più veicoli) è disponibile liberamente on-line e accessibile a tutti. La "notifica", ergo "comunicazione dell'avvenuta infrazione stradale di natura non penale", può avvenire anche tramite semplice lettera in posta ordinaria.

Di contro è ormai noto l'interesse di alcuni Paesi dell'est UE (Bulgaria/Romania in particolare) a sostenere ed incentivare il noleggio a lungo termine a cittadini comunitari non residenti, offrendo in cambio prezzi estremamente competitivi, una fiscalità irrisoria e una pressoché assente collaborazione per quanto riguarda lo scambio di informazioni in materia di sicurezza stradale.

Ne discende che stante l'attuale normativa, il cittadino italiano, francese, austriaco ecc. può legittimamente stipulare un contratto di noleggio a lungo termine con società bulgara e circolare liberamente in ambito UE con il veicolo con targa BG forte del fatto che lo Stato membro in questione non rilascerà informazioni sulle sue imprese di leasing se non in caso di violazioni di natura penale.

Ciò premesso, si rappresenta di seguito il quadro delle violazioni commesse con veicoli immatricolati all'estero, accertate e pagate nell'anno 2016 sul territorio di Cinisello Balsamo.

Segue

NAZIONE	N.SANZIONI ACCERTATE	N. SANZIONI PAGATE
ROMANIA	380	50
SVIZZERA	283	45
GERMANIA	202	6
BULGARIA	156	3
FRANCIA	74	10
POLONIA	53	1
UCRAINA	34	2
REP.CECA	25	
SPAGNA	26	
MONTECARLO	24	
SLOVACCHIA	20	
CROAZIA	23	
RSM	17	
UNGHERIA	13	
LITUANIA	14	
OLANDA	8	1
ALBANIA	9	1
MOLDAVIA	8	1
BELGIO	7	
AUSTRIA	7	
GRECIA	8	
SLOVENIA	6	
LUSSEMBURGO	4	
LICHENSTEIN	3	2
GB	4	
RUSSIA	4	
LETTONIA	3	
TURCHIA	2	
IRLANDA	2	
MOZAMBICO	2	
ESTONIA	2	
TOTALE	1423	122

L'elevato numero di pagamenti provenienti dalla Svizzera è dovuto alle ragioni sopra espresse e alla particolare legislazione in materia di circolazione stradale che prevede un procedimento penale a carico del trasgressore in caso di violazione grave ai limiti di velocità se non immediatamente definita.

L'alto numero di pagamenti di veicoli con targa rumena è dovuto al pressoché totale pagamento diretto, ex art. 207 CDS, a seguito di attività di controllo e monitoraggio nei confronti di veicoli di questa nazionalità, e non mediante procedura di notifica internazionale.

Si sottolinea che per quanto riguarda i veicoli stranieri fermati e controllati (ove l'infrazione non sia stata accertata con sistemi automatici tipo Autovelox/T-Red/Tutor) e per cui la violazione viene contestata direttamente al trasgressore, si applica giustappunto l'art. 207 del CDS che prevede il pagamento immediato della sanzione nella mani dell'accertatore.

Per quanto concerne il secondo quesito, i rimborsi assicurativi attengono al rapporto privatistico contrattuale tra cittadino e compagnia assicuratrice. L'attività di polizia stradale si ferma al rilievo del sinistro e all'obbligo di rilascio di copia di tutti gli accertamenti effettuati se richiesti dalle parti interessate.

Commissario Capo PL
Dott. Claudio Seghezzi

Visto Il Comandante
Dott. Fabio Massimo Crippa

l'Assessore
Luca Ghezzi